
Introduzione

LA BUSSOLA DEL GIURISTA

Il problema dell'orientamento

Il giurista medioevale era solito dire: narra mihi factum, dabo tibi ius. Raccontami il fatto, ti farò conoscere la regola di diritto.

Per il giurista moderno le cose non sono molto cambiate. Il notaio ha il compito di tradurre in norme e clausole negoziali appropriate, valide ed efficaci, il regolamento di interessi che i privati gli sottopongono. L'avvocato propone in giudizio le pretese e le difese dei suoi clienti, dando veste formale ai fatti che ne costituiscono il fondamento. Il giudice è chiamato a esaminare una vicenda concreta, in genere una controversia, e a stabilire chi ha ragione e chi ha torto applicando una o più regole di diritto.

Sono questi i mestieri tradizionali del giurista, vecchi di secoli e tuttora attuali. Ma anche il funzionario pubblico o il dirigente di una impresa privata, nel suo lavoro quotidiano, deve esaminare i fatti e cercare la norma giuridica di riferimento, ad esempio per scrivere una circolare esplicativa di una procedura di finanziamento oppure per interpretare una clausola di un contratto di fornitura.

Poi ci sono i giuristi professori e in genere i giuristi teorici – tra i quali possono esserci naturalmente anche giudici e avvocati – che studiano direttamente l'ordinamento giuridico nelle sue varie parti, ne rivelano il senso e ne espongono i problemi, prospettano teorie e interpretazioni, sollecitano riforme. Comunque, essi pure sanno e verificano che dietro la norma, dietro la massima giurisprudenziale vi è un fatto, un problema concreto, un bisogno individuale o sociale degno di considerazione e di riconoscimento sul piano giuridico.

Dunque, imparare il diritto significa imparare a cogliere nella realtà economica e sociale circostante, che oggi è senza frontiere nazionali, i fatti e i comportamenti giuridicamente rilevanti; imparare ad individuare e scegliere la regola o l'istituto o il principio giuridico che vi si adatta.

Le novità del mestiere

Beninteso, nell'esercizio dei mestieri del giurista moderno si presentano numerose novità, con le quali bisogna fare i conti. La prima e la

più consistente è la moltiplicazione delle fonti del diritto, che non sono più quelle di qualche anno fa e non sono più ordinate gerarchicamente come prima.

I due fenomeni di maggior rilievo sono rappresentati dall'affiancarsi delle norme comunitarie alle norme costituzionali interne e dall'espandersi della legislazione regionale.

Siamo nella fase storica della modifica del Trattato dell'Unione europea ad opera del Trattato di Lisbona, che detta principi e precetti sovraordinati rispetto a quelli degli ordinamenti dei singoli Stati; soprattutto contiene il riconoscimento e la disciplina dei diritti fondamentali secondo la previsione della Carta di Nizza 2000. Al livello nazionale, la riforma del Titolo V della Costituzione, introdotta con l. cost. 3/2001, ha inciso profondamente sull'ordine delle fonti del diritto, predeterminando la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale, nonché le materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni, e affidando al legislatore regionale la disciplina di ogni altra materia non riservata alla legislazione dello Stato. Ma il percorso, che ha preso il nome di devolution, non si è ancora concluso e i poteri delle Regioni tendono ad intensificarsi. Le norme regionali sono destinate, pertanto, a crescere ulteriormente di numero e spessore, toccando interi settori ricadenti o comunque influenti nel campo del diritto privato dalla tutela della salute alla produzione e alla distribuzione dell'energia; e ciò, nonostante l'art. 117, 2° co., alla lett. l), includa l'«ordinamento civile» fra le materie di competenza esclusiva dello Stato.

La legge dello Stato, considerata tradizionalmente la fonte principale e gerarchicamente superiore, vede mutare progressivamente tale ruolo, sul versante interno e internazionale. Il sistema delle fonti tende a ricomporsi in una dimensione costituzionale più ampia e articolata, che riguarda particolarmente i diritti e le libertà fondamentali; e va sviluppandosi attraverso la produzione di leggi nazionali e regionali, prive di gerarchia, che spetta all'interprete coordinare e integrare.

Inoltre, sia sul piano nazionale che su quello regionale assistiamo al moltiplicarsi di norme di secondo grado, generalmente regolamenti, contenenti un insieme di regole dettagliate che suppliscono, sostituiscono o specificano le norme legislative.

A tutto ciò deve aggiungersi che interi settori del diritto privato come la responsabilità civile sono regolati da principi e norme di origine giurisprudenziale, cioè sono disciplinati da regole che sono state via via elaborate dai giudici e dagli studiosi.

Un'altra novità è costituita dagli strumenti di cognizione dei dati e dei documenti necessari al giurista. Gli strumenti cartacei sono tuttora diffusi e fondamentali ma una funzione essenziale e tendenzialmente sostitutiva oggi assumono i mezzi informatici anche nell'attività giudiziaria, sia nel rapporto giudici-avvocati, sia nelle comunicazioni tra avvocati. L'uso del computer è ormai abituale nelle aule di

giustizia, negli studi professionali di avvocati e notai, nei pubblici uffici e nelle imprese private. Con il computer hanno fatto ingresso nell'attività del giurista il compact disc, la banca dati, gli strumenti e i programmi informatici (hardware e software).

L'evoluzione di una siffatta pratica dovrebbe portare – è auspicabile in tempi rapidi – all'abolizione di polverosi e voluminosi fascicoli, che tuttora ingabbiano cancellerie e studi professionali.

La navigazione in Internet consente di conoscere e acquisire leggi, sentenze, articoli di riviste da ogni parte del mondo.

Anche i giuristi professori si stanno adeguando; questo manuale è un esempio.

In conclusione, la ricerca dei dati che servono al giurista è compito complesso e spesso difficile, da imparare presto, insieme alle nozioni e alle norme.

Una tradizione consolidata, da seguire, insegna che questa ricerca va svolta intorno alle fonti normative, alla giurisprudenza e alla dottrina.

La ricerca delle fonti

Si dice che le leggi vigenti in Italia sono più di centomila. La cifra è probabilmente esagerata, tuttavia il numero è elevato e l'opera di delegificazione è appena avviata. D'altra parte, se alle leggi si sostituiscono decreti ministeriali e regolamenti, la ricerca non è meno complicata e faticosa.

Orientarsi non è una impresa semplice, comunque.

La massima parte delle norme giuridiche si trova nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), che è un quotidiano edito dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

La GURI è divisa in due parti, la seconda delle quali contiene comunicazioni e notizie di vario genere, di natura privata (c.d. Foglio delle inserzioni). La prima parte, che è quella che ci interessa, è composta da diverse serie: la serie generale e le serie speciali, queste ultime pubblicate periodicamente in alcuni giorni della settimana.

Nella serie generale vengono inserite le norme provenienti da organi dello Stato: le leggi costituzionali; le leggi (ordinarie) statali; i decreti-legge e i decreti legislativi; i decreti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei singoli Ministri; gli atti dei comitati di Ministri che risultano necessari per l'applicazione dei provvedimenti legislativi.

Inoltre, nella prima parte della GURI sono pubblicati gli accordi stipulati dalla Repubblica Italiana nelle relazioni internazionali; le norme comunitarie, cioè le direttive e i regolamenti (2^a serie speciale); le leggi e i regolamenti delle Regioni e delle Province autonome (3^a serie speciale).

Sempre nella prima parte si leggono le sentenze e le pronunce in genere della Corte Costituzionale nonché gli atti di promuovimento dei giudizi dinanzi alla medesima Corte, ordinanze giudiziarie, deliberazioni delle regioni, ecc. (1^a serie speciale).

La ricerca delle fonti pubblicate nella GURI è agevolata dagli Indici, pubblicati mensilmente e raccolti in un volume autonomo alla fine di ogni anno. Con riferimento alla diversa natura degli atti e dei provvedimenti pubblicati esistono un indice numerico, un indice cronologico e un indice per materia.

Una parte delle fonti pubblicate nella GURI si ritrovano in un'altra raccolta ufficiale, denominata Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana, ed edita anch'essa dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le norme comunitarie

Le norme comunitarie sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, (GUCE) quotidiano dell'Unione Europea edito dall'Ufficio comunitario delle pubblicazioni di Lussemburgo.

Le disposizioni normative sono contenute in una delle due parti o serie in cui si divide la GUCE, precisamente la serie L (legislazione).

La parte o serie C comprende comunicazioni e avvisi di varia natura, tra cui bisogna ricordare che sono inseriti i provvedimenti giudiziari della Corte di Giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado.

Gli atti normativi dell'UE sono reperibili in Internet, nel sito Eu-Lex (www.europa.eu.int/eur-lex/it/index), tenuto a cura della stessa Unione. Questo portale contiene tutto il diritto dell'UE, compresa la giurisprudenza.

Le norme regionali

Le norme regionali sono pubblicate da ciascuna Regione nel Bollettino Ufficiale, che è previsto e disciplinato dai singoli Statuti delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale.

Il Bollettino della Regione Siciliana si chiama Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS).

Queste pubblicazioni sono generalmente strutturate, secondo la natura degli atti, in maniera analoga alla GURI.

Le raccolte non ufficiali

La consultazione delle Gazzette e dei Bollettini ufficiali solitamente si fa quando si cerca una fonte normativa recente, non ancora pubblicata nelle raccolte c.d. private. Queste ultime costituiscono gli strumenti più

usati, perché più agevoli, nella ricerca delle leggi e degli atti normativi in genere.

Le pubblicazioni di questo tipo sono numerose e si rinvencono in qualsiasi attrezzata biblioteca giuridica, oltre che nel mercato editoriale.

Alcune opere hanno un contenuto settoriale (famiglia, lavoro, ambiente, ecc.) e spesso vengono denominate con espressione atecnica «codici».

Il codice civile (come altri codici in senso tecnico) e alcune leggi organiche, ad esempio le leggi urbanistiche, sono pubblicati in varie edizioni con un corredo di giurisprudenza (c.d. codici commentati).

Per facilitare la ricerca e la consultazione alcune di queste raccolte sono state realizzate con il sistema delle schede mobili, che consentono fra l'altro un più semplice aggiornamento in relazione alle frequenti modificazioni, integrazioni e abrogazioni da parte del legislatore.

La diffusione degli strumenti informatici ha determinato una vera e propria rivoluzione, inducendo molti editori a immettere nel mercato (e nelle biblioteche giuridiche) fonti e commenti in banche dati on line, con il vantaggio di consentire agli abbonati l'aggiornamento in tempo reale.

Nel sito internet Parlamento Italiano sono reperibili i testi dei provvedimenti legislativi degli ultimi anni. Navigando su Internet si rinvencono altri siti privati e pubblici che riportano gli atti normativi che risultano via via emanati.

L'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) produce e diffonde banche dati di rilievo nazionale e internazionale e mette a disposizione software specialistico e strumenti per la ricerca dell'informazione giuridica in rete.

La ricerca della giurisprudenza

La ricerca della giurisprudenza ha per oggetto i provvedimenti emessi dai giudici di ogni ordine e grado (sentenze, decreti, ordinanze). Con riguardo alla giurisdizione ordinaria, si definisce giurisprudenza di merito l'insieme dei provvedimenti emessi dai tribunali e dalle corti di appello; giurisprudenza di legittimità le sentenze della Corte di cassazione.

Il nostro ordinamento giuridico non è fondato, a differenza degli ordinamenti di common law, sui precedenti giudiziari; tuttavia la conoscenza delle decisioni dei giudici è fondamentale anche per il giurista di civil law.

La Corte di cassazione, specie quando si pronuncia nelle Sezioni Unite, svolge istituzionalmente una funzione di nomofilachia, cioè si occupa di stabilire criteri tendenzialmente uniformi di interpretazione delle leggi e delle fonti del diritto in generale. Presso la Corte Suprema,

fin dagli anni Quaranta, opera l'Ufficio del Massimario che ha il compito di redigere e pubblicare le c.d. massime della Cassazione, ossia i principi di diritto enunciati nelle varie sentenze emesse dalla stessa Corte.

Per le sentenze e in genere i provvedimenti della giurisprudenza di merito non è previsto un ufficio analogo a quello del Massimario, sicché i principi di diritto formulati dai giudici dei tribunali e delle corti di appello sono redatti e pubblicati a cura delle riviste specializzate.

Ogni decisione giudiziaria di merito o di legittimità va comunque esaminata con riferimento al caso concreto trattato, poiché spesso le massime tradiscono il senso effettivo della regola del diritto applicata e della sua interpretazione.

Una sentenza deve leggersi per intero: il riferimento alla specifica controversia, al fatto realmente accaduto, insieme alla (non a prescindere dalla) individuazione della norma giuridica appropriata costituiscono il vero prezioso supporto della giurisprudenza al lavoro di ogni giurista. A questo proposito va sottolineato che le sentenze del Tribunale di primo grado e della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che hanno acquistato specifica rilevanza per gli ordinamenti interni con il progredire dell'ordinamento comunitario, sono pubblicate per esteso, consentendo una puntuale cognizione di tutte le questioni di fatto e di diritto esaminate.

Le raccolte di giurisprudenza

A parte le decisioni della Corte costituzionale, che sono pubblicate nella GURI e nella Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale, della Corte di Giustizia e del Tribunale delle CE, che sono pubblicate nella GUCE, e della Corte di cassazione, che sono pubblicate nel Massimario, non esiste uno strumento ufficiale di conoscenza dei provvedimenti giudiziari, che sono una massa incessante. Questa funzione viene adempiuta dalle riviste di giurisprudenza, i cui redattori si occupano di formulare le massime (non ufficiali) delle sentenze pubblicate. In queste riviste le decisioni giudiziarie più importanti sono spesso accompagnate da note di commento di studiosi o esperti della specifica materia.

Le riviste di giurisprudenza sono numerose e sono reperibili nelle biblioteche giuridiche, oltre che nel mercato. Alcune riviste hanno carattere e contenuto generale, nel senso che riportano decisioni dei giudici civili, penali, amministrativi, italiani e talvolta stranieri, di ogni ordine e grado: ad esempio, Il Foro italiano, edito mensilmente da Il Foro Italiano di Roma e Zanichelli di Bologna; Giustizia civile, edita mensilmente da Giuffrè di Milano. Queste ultime riviste pubblicano periodicamente anche un Repertorio nel quale vengono indicate per materia ed in ordine cronologico moltissime decisioni di legittimità e di merito, riportate in forma mas-

simata e con l'indicazione delle riviste nelle quali sono consultabili, spesso in forma integrale. Gli stessi editori provvedono a pubblicare il Massimario delle sentenze della Cassazione.

Altre riviste hanno un carattere ed un contenuto settoriale (contratto e impresa, danno e responsabilità, banca borsa e titoli di credito, rivista del diritto industriale, ecc.). Sono le c.d. riviste specialistiche che contengono generalmente giurisprudenza e dottrina.

Il materiale giurisprudenziale è oggi consultabile in via informatica accedendo a vere e proprie banche dati reperibili off line, cioè fuori dalla rete Internet o altra rete, oppure on line, cioè in una delle reti telematiche. Queste banche dati sono realizzate e diffuse anche dagli editori che pubblicano le riviste cartacee, la Zanichelli, ad esempio.

La ricerca della dottrina

Il lavoro degli studiosi del diritto, la c.d. dottrina, non ha alcun carattere ufficiale e a prima vista può apparire scarsamente rilevante. Non è così. L'elaborazione dottrinale ha rappresentato da tempo immemorabile la base fondamentale su cui i legislatori hanno costruito la regola di diritto e i giudici vi hanno dato applicazione.

Il lavoro del legislatore, del giudice, dello studioso dovrebbe costituire – ed ha costituito in alcune felici stagioni – un circuito virtuoso nel quale le competenze e le funzioni di ciascuno di essi si arricchiscono dell'opera degli altri: l'intera materia della responsabilità civile è un esempio attuale di questa integrazione. La formazione comune di magistrati, avvocati e notai nelle neonate pubbliche Scuole di specializzazione per le professioni legali, istituite presso le Università italiane, dovrebbe rianimare questo circuito.

La dottrina si legge in riviste, atti di convegni, commentari, trattati, monografie, di cui sono piene le biblioteche e le librerie specializzate. La produzione è continua, come la vita del diritto. In Italia esiste una tradizione enciclopedica del diritto alimentata da molte generazioni di studiosi. In particolare si segnalano l'Enciclopedia del diritto edita da Giuffrè dal 1958 al 1995 e corredata da appositi aggiornamenti, e il Digesto edito dalla UTET a partire dal 1884 e giunto alla IV edizione realizzata anche in forma ipertestuale. L'articolazione in voci, oltre che il pregio dei numerosi contributi (generalmente un autore per voce), rende utile la consultazione di questi volumi per chiunque voglia approfondire una specifica questione di diritto a fini di studio o di applicazione pratica.

La dimensione europea e in genere sovranazionale del diritto privato costituisce la bussola di orientamento della rivista trimestrale Europa e diritto privato, edita da Giuffrè.

Nelle stesse riviste di diritto privato (o civile) si ritrovano periodicamente le indicazioni e talvolta le recensioni della maggior parte dei

contributi dottrinali. Tutto ciò comunemente si chiama «bibliografia». La ricerca bibliografica rappresenta – o dovrebbe rappresentare – un percorso obbligato per il giurista, teorico o pratico che dir si voglia.

Sino al 2002 è stato pubblicato, con cadenza annuale, il Dizionario bibliografico delle riviste giuridiche italiane, curato da Vincenzo Napoletano ed edito da Giuffrè. Chiamata Dizionario Napoletano, questa opera è utile nella ricerca dei contributi dottrinali apparsi nelle varie riviste dagli anni Cinquanta; consente una ricognizione compiuta di ciò che è stato scritto in relazione ad una determinata materia, essendo strutturata per voci.

L'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR, cui è stato accorpato lo storico Istituto di Documentazione Giuridica (IDG: www.idg.fi.cnr.it), cura e realizza attività di documentazione e archivi on line di dottrina giuridica, catalogati per materia e per autore, anche al fine di consentire l'accesso unificato ai materiali dottrinali distribuiti in rete da organizzazioni istituzionali, scientifiche e commerciali, pubbliche e private.

Le principali fonti normative, nazionali e comunitarie, e le sentenze, soprattutto della Cassazione, accompagnate da note di esplicazione e commento, possono essere conosciute giorno per giorno, scorrendo la Guida al diritto, edita settimanalmente da Il Sole-24 Ore.